

# ANTILOGIE



Periodico di discussione sul tema della Giustizia

Anno I - N. 3 - Dicembre 2004

## CORAGGIO!

Bruno Larosa

**T**ornato alle mie cose, nel vecchio paese, ho rivisto don Santo Gullace. L'ho trovato invecchiato, consumato dagli anni prim'ancora che dalle malattie. Nel congedarsi, con gli occhi inumiditi da un'emozione filtrata dall'esperienza sacerdotale, mi ha confidato di pensare spesso al miglior periodo dello scoutismo locrese.

Quel passato l'ho sintetizzato, confortando il vecchio assistente spirituale: "Eravamo veramente coraggiosi a quei tempi. Lo eravamo molto". Lo si era, a causa della giovinezza e della freschezza degli ideali, ma soprattutto per un'irresponsabile incoscienza che ci rendeva immuni dall'ipocrisia.

Che fine ha fatto quella risolutezza? Scomparsa con l'età; mitigata dalle convenzioni, dalle paure di prendere posizione e di essere considerati corpi estranei all'interno di un sistema omologante, nonostante che, in questo Mondo con tanta povertà, miseria e bisogno, ne servirebbe un po' di quella forza d'animo.

Un'eclissi che ha avuto gravi ripercussioni anche sulla Società nella quale viviamo.

Tentare di far rinascere quel valore con le utopie di una volta è impossibile; cercare di ricordarsene per riaffermare le proprie idee è necessario. Se così è, **coraggio!** Anche a costo dell'impopolarità, come per la vicenda Buttiglione<sup>1</sup>, che non è solo un caso politico, ma, indipendentemente dagli schieramenti e delle appartenenze, è soprattutto un caso di giustizia: non si può discriminare qualcuno per le sue idee, poiché si ritiene che queste siano a loro volta discriminanti.

L'esclusione non è avvenuta a ragione di un programma antidemocratico, non condivisibile, antistorico, ma perché si è risposto con sincerità ad una domanda circa un'opinione personale: **questa è discriminazione! La stessa che si vuole definitivamente bandire dall'Unione.**

La libertà, quale bene individuale ed i rapporti d'eguaglianza, nel senso che l'equilibrio raggiunto sia mantenuto da norme universalmente rispettate<sup>2</sup>, sono state mortificate.

Situazione diversa sarebbe stata se la bocciatura fosse venuta per essere stato l'uomo un pessimo ministro, parte di un governo impopolare e la cui politica (economica, di giustizia, di tutela delle libertà) non era condivisa dalla maggioranza del Parlamento europeo.

Essere cattolici, credere nel Bene e nella Vita eterna; essere contrari ai matrimoni tra appartenenti allo stesso sesso (rispettando la libertà e il diritto di ognuno di manifestare le proprie sessualità) e contrari all'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso; infine essere per una politica della famiglia che riscopra i valori fondanti della stessa e ne riaffermi la superiorità sociale, **non può consentire nessuna discriminazione! Così com'è a dirsi per chi la pensi esattamente all'opposto!**

Ancora coraggio, nel denunciare le inutili parole che si spendono sull'ondata di criminalità che ha investito Napoli. Per vero non c'è ne

vuole tanto per aderire ad un manifesto d'indignazione, telefonando alla redazione di un giornale, c'è ne vuole invece per gridare la propria rabbia poiché ci s'indigna per **un effetto**, per una conseguenza e non per la sua causa. **Fingendo** con ciò di non sapere che la società civile ha una grande responsabilità morale.

Intanto perché si presenta divisa in gruppi isolati e senza alcuna permeabilità, i quali generano un effetto ghezzante sulle classi più deboli finendo per emarginarle. Sono **"isole felici"** nelle quali è fortemente avvertito il senso di **"identità"** e di **"appartenenza"**, talmente radicati da far sentire chiunque abbia contatti con queste, sempre **"fuori posto"**<sup>3</sup>.

Questa precarietà nelle relazioni sociali<sup>4</sup> **acuisce l'emarginazione, aumenta la miseria, rende insoddisfatti sui bisogni che altri invece riescono facilmente a soddisfare:** ciò produce odio, rabbia, rancori e conseguentemente devianza<sup>5</sup>.

Che questa società civile non sia esente da colpe lo dimostrano gli imprenditori: quanti garantiscono l'occupazione, la sicurezza dei lavoratori<sup>6</sup>, il sostanziale rispetto delle regole di partecipazione alle gare d'appalto; quanti hanno a cuore un'imprenditoria eticamente orientata?

Anche i docenti universitari non né sono esenti: credono forse che basti fingersi moralisti per rendere un buon servizio alla società? Dove sono quando gli studenti li cercano a fine lezione? Qual è il loro contributo reale alla ricerca scientifica?

Come giudicano dal punto di vista etico la contemporaneità della docenza e della libera professione? Sul sistema dei concorsi a cattedra hanno qualcosa da dire<sup>7</sup>? Cosa si pensi di loro lo sintetizza l'ironica verità di un amico che purtroppo non c'è più: **"È insopportabile vederli arrivare (quando arrivano...), trafelati, squillanti di telefonini, nervosamente in ritardo come star che si concedono ai loro studenti-fans desiderosi della ben retribuita lezione, di un chiarimento, della risposta alla richiesta tesi di laurea..."**<sup>8</sup>.

A tacere della decadenza e mai scomparsa aristocrazia... E l'elenco sarebbe tanto lungo da non salvarne nessuno.

**("Applaudite, amici, la commedia è finita")**.

1 Bottiglione, indicato quale commissario UE con delega alla giustizia ed alle libertà, è stato di fatto sfiduciato, costringendolo alle dimissioni, dal Parlamento Europeo sulla base d'opinioni personali lealmente espresse.

2 N. Bobbio, Uguaglianza e libertà, Einaudi, 1995, p. 7.

3 Per un'analisi di questi concetti si veda: Z. Bauman, Intervista sull'identità, Laterza, 2003.

4 Insieme alla grave crisi economica che ricade prima di tutto sui più deboli.

5 In forme diverse, ma non meno dannose, di quelle proprie della criminalità organizzata.


6 Si pensi alle tante morti bianche ed alle migliaia d'infortuni sul lavoro.

7 Si potrebbe validamente sostenere il concetto di "origine genetica della conoscenza".

8 Antonio Belmonte, Lontano dall'indifferenza, ed. Altrastampa, 2002, p. 95. Lettera pubblicata anche su "Il Mattino" del 2 ottobre 1997 con il titolo "Il professore non ha tempo".

9 F. Durrenmatt, Il Sospetto, Feltrinelli, 2003, p. 88.

26. — GLI UOMINI DI TOGA



— Al postutto, osservate, l'eccezionale, quella fronte serena, quell'occhio limpido, quel sorriso dell'innocenza... e poi dite se il mio cliente può esser reo di sangue!... Conchiudo per l'assolutoria.

### - Pensiero -

*"La Libertà! Quanto deve amarla, l'uomo, se è disposto a sopportare tutto per averla... La libertà ora è una puttana, ora una santa, per ognuno qualcosa di diverso, per un operaio è una cosa, per un religioso è qualcosa d'altro, per un banchiere è ancora un'altra cosa, e per un povero ebreo in un campo di sterminio... di nuovo qualcosa di diverso... Dio mio, commissario, lascia che combattiamo perché la libertà diventi per tutti la stessa, perché nessuno debba vergognarsi della propria libertà di fronte all'altro!"*

Friedrich Durrenmatt

## "Oltre ogni ragionevole dubbio": il Lazzaro del processo penale!

Francesco Cappiello

Il processo penale è diventato il luogo in cui si vanno sviluppando complicati discorsi fondati sull'emergenza e sulla produttività: il terrorismo, la criminalità organizzata, tangentopoli, hanno influenzato l'attuazione del nuovo codice di procedura e le successive modifiche normative, con argomenti che hanno fatto perdere di vista i fini propri dell'accertamento giurisdizionale.

Al giudice penale, però, non può essere attribuito il ruolo di tutore dell'ordine pubblico, né può essergli chiesto di produrre sentenze indipendentemente dalla qualità delle decisioni. Il carico di tensioni e di sofferenze che sempre un processo penale porta con se impone di ragionare, in primo luogo, su questioni che attengono ai criteri in base ai quali deve essere affermata la colpevolezza dell'imputato.

L'approfondimento delle problematiche relative a questa specifica materia consente di migliorare la funzionalità degli strumenti con i quali è possibile dissipare le ombre dietro alle quali si nasconde l'errore giudiziario. Tra queste rientrano i temi riguardanti le **regole di valutazione probatoria**.

Questioni, queste ultime, che sono state trascurate negli anni dell'emergenza: un **taboo**, per il timore che le discussioni<sup>1</sup> mascherassero intenti repressivi della libertà del giudice.

È indubbio, però, che principi quali quelli della legalità della prova o del rispetto del contraddittorio<sup>2</sup> - "il farsi" del processo - hanno scarsa rilevanza se non si vincola l'interprete ad un metodo condiviso di valutazione della prova che funga da binario del ragionamento e che impedisca di deragliare verso il "sentire" del giudice.

Segue a pag. 2

Segue da prima pag. 1

Questo vincolo non deve intendersi come una limitazione del **principio del libero convincimento del giudice**<sup>3</sup>, ma come uno strumento di cui quest'ultimo può disporre per raggiungere il "vero processuale" in conseguenza di un metodo rigoroso e non di intuizioni del singolo, essendo esse incontrollabili e quindi foriere d'errori.

Occorre evitare che le passioni, le tensioni, le attitudini dell'uomo possano influire in maniera determinante sulle conclusioni, al punto da determinare il formarsi di convincimenti assai lontani dalla verità.

Appartengono a questo tema le teorie riguardanti il **c.d. criterio della probabilità prevalente**. In estrema sintesi si è sostenuto che al giudice sarebbe attribuito il potere di individuare quale tra le ipotesi prospettate debba prevalere, con l'unico limite costituito dalla sufficienza e logicità della motivazione.

Ma tale regola implica, però, l'impossibilità di discutere le premesse del ragionamento essendo esse adottate su piani opinativi. Essa in pratica vieta di valutare in astratto la correttezza dell'esercizio della discrezionalità del giudice ed apre, conseguentemente, i varchi attraverso i quali nella decisione s'insinua l'errore giudiziario a causa dell'incidenza che su di essa hanno i fattori emotivi.

Quest'impostazione metodologica può dirsi finalmente, seppur timidamente, superata dalle Sezioni Unite della Cassazione penale<sup>4</sup>.

Il merito di questa pronuncia, tra l'altro, è stato proprio quello di aver precisato quale debba essere il modello epistemologico cui deve attenersi il giudice di merito in sede di valutazione della prova, richiamando la regola probatoria **"dell'oltre il ragionevole dubbio"**.

Una regola dimenticata per decenni dalla giurisprudenza, della quale la migliore dottrina processual-penalistica segnala l'importanza: "L'oltre il ragionevole dubbio costituisce dunque un criterio non esplicitamente enunciato, ma chiaramente sottinteso, che consente, fra l'altro, di interpretare l'art. 530, comma 2. E in ciò consiste, a mio giudizio, l'insegnamento impartito oggi dalla Sezioni Unite della Suprema Corte quando afferma che **"l'insufficienza, la contraddittorietà, l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio... sulla reale efficacia condizionante della singola condotta omissiva all'interno della rete di causazione, non può comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo"**"<sup>5</sup>.

Ancora si legge: "Quanto alle sentenze di merito è stata abolita la formula di assoluzione per insufficienza di prove, prevedendosi che il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso da persona

imputabile. **Sicché si può convenire che la regola di giudizio sia nel senso di non ammettere la condanna se la colpevolezza non sia provata oltre ogni ragionevole dubbio**"<sup>6</sup>.

Il principio di diritto enunciato dalle S.U. della Cassazione è stato fatto proprio da molte decisioni intervenute successivamente: "l'assunto finale su cui poggia detta decisione (sia quello secondo cui al giudice di responsabilità può e deve pervenirsi solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta incriminata è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".<sup>7</sup>

Ed ancora: "Non corrisponde quindi al vero che la sentenza impugnata non sia ispirata al criterio condizionalistico accolto dal codice penale vigente o che abbia fatto riferimento a criteri probabilistici perché la motivazione (fondata su dati di fatto che ovviamente il giudice di legittimità non può rivalutare) si è invece espressa in termini che possono qualificarsi come ispirati, anche nell'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità, al principio (richiamato dalla citata sentenza delle sezioni unite) secondo cui può essere ritenuta raggiunta la prova di quest'elemento obiettivo del reato quando gli elementi di prova raccolti consentano di affermare l'esistenza al di là di ogni ragionevole dubbio"<sup>8</sup>.

Inoltre: "In linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 luglio 2002, Francese) in tema di causalità omissiva della responsabilità professionale del sanitario, per individuare, o escludere, il nesso causale, non ci si può basare esclusivamente su criteri valutativi a struttura probabilistica, nel senso che non è consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, essendo invece imposto al giudice il dovere di verificarne la validità nel caso concreto. Cosicché potrà pervenirsi al giudizio di responsabilità, in termini di "certezza processuale" solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, condotto con criteri non dissimili dalla sequenza del ragionamento dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, co. 2°, c.p.p. e che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e «processualmente certa», la conclusione che la condotta omissiva è stata la «condizione necessaria» dell'evento lesivo, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio, con «alto o elevato grado di credibilità razionale». Mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento"<sup>9</sup>.

Il continuo richiamo al criterio di valutazione della prova enunciato dai giudici di legittimità consente di affermare che **"l'oltre il ragionevole dubbio"** è un principio del nostro ordinamento, del quale anche il giudice ha finalmente consapevolezza. Esso implica che è immorale, oltre che contra jus, condannare se, nella ricostruzione fattuale, si riscontra la sussistenza del ragionevole dubbio; in quei casi cioè dove è fornita una ragionevole ricostruzione della verità processuale alternativa a quella accusatoria.

Scrivono i giudici della Prima Sezione Corte di Assise di Appello di Milano: "le prove sono insufficienti quando l'organo dell'accusa non ha dimostrato la colpevolezza dell'imputato al di là del ragionevole dubbio; e che sono contraddittorie quando le prove della reità, pur se prevalenti, svelano uno o più ragionevoli dubbi. Non va dimenticato che la regola in questione trova il suo fondamento nel sistema costituzionale: in particolare, negli artt. 2, 3, comma 1, 25, comma 2 e, soprattutto, 27, Cost., si da costituire diritto vivente nel nostro paese... La regola, pertanto, non dovrebbe essere marginalizzata nella prassi..."<sup>10</sup>.

È proprio per evitare la paventata marginalizzazione che si richiama anche il seguente pronunciamento: "...mentre la pronuncia di condanna deve basarsi su di una ricostruzione del fatto e dell'elemento soggettivo da cui emerge la prova della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio (ved. per tutte, in tal senso, Cass. S. U. 10 luglio -11 settembre 2002 n. 30328, Francese) - il che implica che detta ricostruzione deve anche risultare come l'unica ragionevole e plausibile, ad esclusione di tutte le altre astrattamente prospettabili - nel caso di invece di pronuncia assolutoria è necessario e sufficiente che l'apparato argomentativo che la sostiene non presenti lacune o salti logici evidenti, nulla rilevando che ad esso possa ragionevolmente contrapporsi un altro apparato argomentativo teoricamente idoneo a sostenere l'ipotesi della colpevolezza"<sup>11</sup>.

Ultimamente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito con estrema chiarezza quale è la portata della sentenza Francese: "E però, a fronte delle motivate statuizioni della sentenza di primo grado che, nel rispetto dei limiti del principio del libero convincimento, aveva fatto corretta applicazione della garanzia estrema dell'"oltre ogni ragionevole", i giudici di appello non hanno tratto la lineare conclusione che l'ipotesi dell'apporto sinergico dei due sodalizi nella realizzazione del crimine, seppure legittimamente formulata dal Pubblico Ministero, non aveva retto all'urto del contraddittorio dibattimentale e che analoga sorte era stata riservata alla teoria della divisione delle causali omicidarie..."

E poi, tradendo il modello argomentativo del giudizio di fatto, secondo lo schema epistemologico racchiuso nelle proposizioni normative degli artt. 192.1 e 546. lett. e) c.p.p. sulla valutazione della prova (Sez. Un., 10 luglio 2002, Francese), hanno verificato la tenuta della -nuova- ipotesi all'interno di un ragionamento probatorio condotto mediante cadenze procedurali giuridicamente errate, le cui conclusioni, quanto alla conferma dell'ipotesi ricostruttiva sullo specifico fatto da provare, si sono rivelate prive di logiche inferenze e sorrette da argomentazioni giustificative congetturali e apodittiche"<sup>12</sup>.

In conclusione, dunque, "il modello argomentativo del giudizio di fatto, secondo lo schema epistemologico racchiuso nelle proposizioni normative degli artt. 192.1 e 546. lett. e) c.p.p. sulla valutazione della prova (Sez. Un., 10 luglio 2002, Francese)" è stato costantemente riconosciuto come vincolante per il giudice di merito.

Certo l'applicazione in concreto dipende, come sempre, dalla "sensibilità" del giudice e dalla sua cultura giuridica. La preponderanza delle suggestioni e dei sentimenti spesso, infatti, conducono ad un rispetto solo formale del principio, come avviene per altre materie<sup>13</sup>.

Capita, per esempio, che il giudice formi il proprio convincimento indipendentemente dalle prospettazioni difensive, appoggiandosi acriticamente sulle considerazioni di chi lo ha proceduto nella valutazione dell'incanto processuale<sup>14</sup>.

In presenza di una violazione del metodo non sono, però, di facile individuazione le specifiche sanzioni processuali<sup>15</sup>.

Bisogna auspicare, allora, che il dibattito su questi aspetti del problema si concreti in proposte, attraverso le quali giungere ad un perfezionamento del tessuto normativo di riferimento. Solo così potrà essere dato all'interprete uno strumento certo che possa attenuare il rischio dell'errore. Con l'auspicata modifica si potrà anche evitare che il richiamo ai principi interpretativi enunciati nella sentenza Francese diventi anche uno sterile e noioso ritornello difensivo.

<sup>1</sup> Incentrate sulla necessità di riforma dell'art. 192 c.p.p.

<sup>2</sup> "Il diritto di azione e di difesa implica quale loro corollario, "la garanzia della prova contraddittoria"; principio, cioè, dettato per il legislatore ordinario secondo cui il processo deve essere organizzato in modo tale da consentire a ciascuna parte di contraddire, rispetto all'iniziativa probatoria degli altri soggetti processuali, mediante la deduzione di mezzi di prova che puntino a risultati tendenzialmente divergenti" (cfr. L. Lombardo, La Prova Giudiziaria, Giuffrè, 1999, p. 566).

<sup>3</sup> Come, tra gli altri, sostiene F. Imposimato, "Libero convincimento e processo indiziario: declino di un modello", in Antilogie, Settembre 2004

<sup>4</sup> Cassazione, S. U., 10 luglio 2002 (depositata l'11 settembre 2002), n. 30328, Francese.

<sup>5</sup> F. Stella, "Etica e razionalità del Processo Penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Cassazione", in Riv. It. di Diritto e Procedura Penale, p. 784 s.

<sup>6</sup> Nappi, Guida al Codice di Procedura Penale, Giuffrè, 2004. p. 521.

<sup>7</sup> Cassazione, Sez. IV penale, 4 marzo 2004, n. 10430.

<sup>8</sup> C. Cass., Sez. IV penale, n. 35603/2003.

<sup>9</sup> C. Cass., Sez. IV penale, 11 febbraio-16 luglio 2004, n. 31304, Pres. Olivieri; Rel. Visconti; P.M. (conf.) Consolo, Ric. D'Andrea.

<sup>10</sup> Sentenza del 24 aprile 2002, Forzatti.

<sup>11</sup> Cass., I sez. pen., n. 965/03.

<sup>12</sup> Cass., Sezioni Unite penali, 24.11.2003, n. 45276.

<sup>13</sup> Si consideri l'abuso che si è fatto in questi anni della motivazione per relationem

<sup>14</sup> Si pensi ad esempio alla condivisione delle motivazioni espresse dal Tribunale della libertà rispetto alle ordinanze impugnate ex art. 309 c.p.p., oppure si ponga mente alle sentenze che fanno riferimento in grado d'appello a quelle del giudice di primo grado.

<sup>15</sup> Da ricondurre evidentemente ai motivi di ricorribilità per Cassazione con tutti i limiti e le problematiche connesse.

## Poesia

...per un ricordo

pensare che riposi è un paradosso  
voluti dall'ottobre quando il rosso  
ricorda altre stagioni un'altra vita

di Bruno Di Pietro

Per Pietro Costa

Pietro Costa, avvocato, non poteva essere ricordato in modo rituale. Andando via in un Ottobre troppo caldo e rosso perché se ne potesse dimenticare l'impegno civile, congedandosi dal suo "muoversi" a dispetto della mancanza fisica della possibilità di muoversi, per lui davvero l'espressione "riposi in pace" suona come un paradosso. La consapevolezza laica lo conduceva ad una accettazione priva di rassegnazione: egli "ha sfinito il corpo, l'intelligenza e il cuore, ne ha bandito comunque il riposo" quasi applicando a se stesso la frase programmatica che chiude "L'Impossibile" di Georges Bataille. Amava e conosceva l'arte, coltivava il convivio e l'amicizia, la bellezza del modo terreno. Gli amici lo perdonano avendo da lui imparato a non lasciarsi invecchiare, ad aspettare che sia il tempo ad invecchiare.

\*

### Direttore responsabile:

Bruno Larosa

### Redazione:

antilogie@virgilio.it - www.antilogie.it  
Tel. 081.405032 - Fax 081.405061  
Napoli: Via Toledo, 329 - 80100  
Roma: Via Crescenzo, 58

### Progetto grafico, editing e stampa:

AgenziaD - Via Tito Omboni, 142  
Tel 06.51607121 - Fax 06.51883435  
info@agenziad.com

Iscrizione: Tribunale di Roma n. 151/04 (8-4-2004)

## IL ROSSO E IL NERO

Nino Lombardi

Il sistema Giustizia rivela, oggi più che mai, l'incapacità a rendere un effettivo servizio di tutela, garantendo libertà ed eguaglianza. Nel migliore dei casi si limita a dare un'immagine stereotipata di sé del tipo "la legge è uguale per tutti", "l'azione penale è obbligatoria", con una parvenza d'effettività, efficienza e legalità che non corrisponde per nulla alla realtà.

Danzi a questo problema la Destra storica, più pericolosamente quella attuale di governo, ha espresso posizioni inequivocabilmente distanti dalle effettive esigenze della collettività, clamorosamente fallimentari per la mancata proposizione d'iniziativa organiche e risolutive.

Ciò a ragione di una "concezione proprietaria" della Giustizia, espressa attraverso il lucido e programmatico conseguimento di obiettivi finalizzati esclusivamente alla sottrazione del controllo giudiziario di taluni poteri e di ben individuati soggetti, tra i quali lo stesso Presidente del Consiglio, nonché alla interessata, gratuita e strumentale delegittimazione della Magistratura il cui ruolo va **da un lato ridefinito, ma anche difeso**.

Si aggiunga poi la proposizione di leggi mirate al perseguimento di interessi personali; l'ossessiva, martellante e misti-

ficante cantilena sulle "toghe rosse" - esibizione più da cabaret che giudizio politico.

Ciò detto sull'attuale posizione governativa, tuttavia c'è da dare un giudizio altrettanto negativo anche su ciò che la Sinistra fa o, rectius, **non fa, ma neppure sa come fare** per affrontare e risolvere la questione giustizia.

L'attuale opposizione, all'affannosa ricerca di un'identità perduta, non è neanche in grado di esprimere una chiara linea guida, comprensibile e risoltrice - quantomeno sotto il profilo ideologico - senza complessi di inferiorità, ma forte di una tradizione dimenticata che invece andrebbe rivalutata e rielaborata.

Appare succube di un atteggiamento ondivago dalle scelte della Destra, sempre in bilico tra l'adulazione acritica, spesso melliflua, della Magistratura; giunge in ritardo agli appuntamenti cruciali e si dibatte continuamente nel tentativo di dare correzione a interventi legislativi o a proposte riformatrici da altri avviati, piuttosto che promuovere un'alternativa in toto con una ben distinta e superiore Weltanschauung.

Così per talune "aperture" sulla Commissione di inchiesta per Tangentopoli; per una certa "disponibilità" manifestata in occasione del lodo Meccanico; per il tardivo richiamo agli

"abusi" di una certa Magistratura; per il ritardo con il quale continua ad affrontare l'argomento della separazione delle carriere; per aver accantonato la dibattuta "questione morale"; per la trasandatezza con la quale affronta il tema del "principio di legalità", cavallo di battaglia di una opposizione d'altri tempi.

D'altronde, lo stesso atteggiamento si riscontra anche in altri settori di intervento, quali quello della politica del lavoro, con iniziative legislative - L. 196/97 e L. 422/2000 - introduttive del regime di flessibilità e del lavoro a tempo determinato.

La Sinistra oggi, dunque, per subalternità, intellettuale e progettuale, e per evidente inadeguatezza ideologica, non riesce ad esprimere una ipotesi, autonoma e qualificante, di reale innovazione del sistema giustizia, con l'effetto di poter sostenere che **"le posizioni in tema di giustizia della maggioranza e dell'opposizione divergono, su molti punti qualificanti, per quantità più che per qualità"**<sup>2</sup>.

Sembrano trascorsi secoli da quando si era su posizioni politiche ed ideologiche che, fondandosi sulla questione morale, erano definite di intransigenza, intesa come la condizione di "chi non accetta la consuetudine condivisa dai più e di chi non cede alla tentazione di omologarsi alla maggioranza"<sup>3</sup>.

La realtà purtroppo è quella di una

Sinistra tanto presa da calcoli politici e da ambizioni di Governo<sup>4</sup>, da dimenticare completamente la propria storia e da non riuscire più a formare un tutt'uno con ciò che la circonda.

Non sarebbe, certo, un'idea balzana, trascurando per un po' i salotti televisivi ed i talk show di maniera, ricominciare a tendere l'orecchio; osservare, con umiltà, quello che accade intorno: dall'elettore di sinistra che giudica, critica e chiede conto; ai girotondi di qualche anno fa; alle prese di posizione di una sinistra antagonista; al vento nuovo della censura; ad una globalizzazione omologata.

Si può obiettare che, in tal caso, si perderebbero i consensi al centro e non si arriverebbe mai ad amministrare la res publica. **È preferibile una forza di opposizione caratterizzata e capace ad una di governo annacquata.**

<sup>1</sup> Cfr. Livio Pepino, "La Giustizia e l'opposizione: radiografia di una assenza", in *Questione Giustizia*, n. 4/2004.

<sup>2</sup> cfr. Ult. nota cit.

<sup>3</sup> cfr. Lidia Ravera, "Buoni maestri e cattivi leader", in *MicroMega*, n. 3/2004.

<sup>4</sup> in un gioco perverso di alleanze improponibili e di captazione di un maggior numero di elettori, non importa quali.

## CARCERE DI MASSA E NUOVE DISEGUAGLIANZE

Fabio Maria Ferrari

L'avvio dei lavori della Commissione ministeriale a cui è demandato il compito di elaborare un testo per adattare il codice di procedura penale al principio costituzionale del "giusto processo"<sup>1</sup>, se appare l'unico modo per eliminare quei residui di inquisitorialità che tuttora contaminano la dialettica processuale, tuttavia non sembra destinato a ridurre la resistenza dei germi di una cultura omologante di segno marcatamente repressivo, che trova un'inquietante eco nella strategia di guerra preventiva che anima la lotta dell'Occidente contro il terrorismo c.d. "globale". Un totem culturale che si traduce nella creazione di nuovi paradigmi criminali e nell'affacciarsi di una modalità di controllo dell'ordine pubblico che prende il nome di "tolleranza zero".

Scriveva il criminologo britannico G.H. Mead nel 1918: "L'atteggiamento di ostilità verso i contravventori ha l'unico vantaggio di unire tutti i membri della comunità nella solidarietà emozionale nei riguardi della aggressione. Mentre i più ammirabili tentativi umanitari sono sicuramente contrari all'interesse individuale di moltissimi componenti della comunità o non riescono a toccare l'interesse e l'immaginazione della massa e lasciano la comunità divisa ed indifferente, il grido contro il ladro o l'assassino è in accordo con profondi complessi che stanno al di sotto degli sforzi individuali in competizione, e così i cittadini che hanno diversi e divergenti interessi fanno fronte unico contro il comune nemico"<sup>2</sup>.

In queste parole riecheggiano i connotati del c.d. "diritto penale del nemico", una sofisticata riedizione della legislazione penale dell'emergenza. Il "ladro" e l'"assassino" che rinsaldano i vincoli tra i componenti della comunità, oggi assumono altre sembianze: l'extracomunitario, il lavoratore precario relegato ai limiti della soglia di povertà, il disoccupato, l'homeless, il tossicomane, il giovane militante dei centri sociali. È noto che la popolazione degli istituti di pena italiani è composta prevalentemente da uomini e donne appartenenti alle fasce sociali appena menzionate<sup>3</sup>.

Un universo carcerario dolente, costellato di marginali cui, già prima del loro ingresso nell'istituzione totale, vengono negati diritti e tutele. La loro precarietà esistenziale e sociale si tramuta in un'etichetta criminale, mentre la

detenzione finisce per ratificarne una qualità sociale "inferiore". Il carcere è diventato meccanismo di esclusione dai rapporti sociali di produzione, consente di identificare il "nemico" e di isolarlo, con la conseguenza di farne un capro espiatorio: "la prigionia crea il criminale che funge da capro espiatorio; di questi la società ha bisogno per risolvere quell'ampio conflitto emotivo che deriva dalle proprie malefatte"<sup>4</sup>.

In quest'epoca di insicurezze sociali, in cui si allarga la forbice tra i ricchi e miserabili, nell'epoca dell'esplosione del conflitto tra Occidente ed Islam, le ricette del liberismo<sup>5</sup> sono funzionali all'identificazione di nuovi capri espiatori: aumento delle pene privative della libertà, affinamento dei reati di opinione e dei reati c.d. di attentato, penalizzazione anche dell'uso delle droghe leggere, ideazione di inedite istituzioni totali in cui relegare gli immigrati clandestini, in attesa dell'espulsione. Con tali misure poi si coniuga il tentativo di contrarre gli spazi di giurisdizione, a vantaggio dell'ampliamento dei poteri d'indagine solipistica da parte degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria<sup>6</sup>.

In un siffatto modello non possono non cogliersi analogie con i postulati ideologici che governano la lotta al terrorismo. Nel *National security strategy of the United States of America*<sup>7</sup>, pubblicato ancor prima dell'intervento militare in Irak e definito "la prima enciclica dell'era Bush"<sup>8</sup> si legge che nonostante la forza militare e politica degli Stati Uniti non ha eguali nel mondo e nella storia, pende sul mondo intero la minaccia dei terroristi e dei tiranni, per cui gli Stati Uniti si assumono volentieri **la responsabilità di difendere l'umanità**, per sé ed il mondo intero, da questi rischi, se del caso anche agendo preventivamente.

Stiamo purtroppo assistendo agli esiti devastanti di questa assunzione di responsabilità.

Il messaggio contenuto in questo proclama è chiaro: il terrorismo è **la Minaccia**, che si oppone al modello **libero mercato, pensiero unico, democrazia**, che gli Stati Uniti stanno imponendo nel mondo capitalistico. Al **Male assoluto** si contrappone il **Bene assoluto**<sup>9</sup>, per opporsi al Male ogni mezzo è lecito.

Mutatis mutandis, fa capolino la necessità dell'adozione di misure eccezionali per sconfiggere i nemici della democrazia, intesa come interfaccia ed emanazione del libero mercato. La tecnica della guerra preventiva fa sì che prendano corpo modelli di controllo sociale e di offesa interna al fine di evitare che il Male prenda altre sembianze, ovvero consenta la nascita ed il consolidarsi di singole devianze, contrastanti con l'affermazione di un ordine mondiale.

Questo parallelismo è tutt'altro che un scenario apocalittico, infatti, se da un lato abbiamo l'esperienza di Guantanamo, una landa carceraria in cui i diritti dei detenuti sono sospesi ed ancora lontana dal nostro modello carcerario, è pur vero che questo Paese conosce vicende di sconcertante lesione dei diritti costituzionali come dimostrano le tragiche giornate del G8 di Genova, con gli arresti e le violenze denunciate all'interno della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto.

Ben venga, allora, l'attuazione del giusto processo, se ciò sosterrà anche un modello culturale in grado di contrastare le disuguaglianze in cui alligna il fenomeno della carcerizzazione di massa.

<sup>1</sup> Principio introdotto con la novella dell'art. 111 della Costituzione di cui alla L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2

<sup>2</sup> cfr. Mead G.H., *The Psychology of Punitive Justice*, in *American Journal of Sociology*, vol. XXIII, p. 586.

<sup>3</sup> Secondo una recentissima ricerca sono 17.000 gli stranieri che hanno fatto ingresso in carcere nell'anno 2003.

<sup>4</sup> D.Chapman, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, 1971.

<sup>5</sup> Al fine di prevenire i crimini che evidenziano l'inasprimento del conflitto sociale e rassicurare la middle class, afflitta da un progressivo depauperamento.

<sup>6</sup> Si veda il c.d. "Pacchetto Sicurezza", emanato con L.128/2001.

<sup>7</sup> Documento diffuso dal Governo USA nel settembre 2002, pubblicato sul *New York Times* il 20 settembre 2002.

<sup>8</sup> Alberto Asor Rosa, *La guerra*, Einaudi, 2002.

<sup>9</sup> Incarnato dalla politica militare ed economica statunitense.

## Incontri con... la musica

a cura di Giovanna Izzo

### "The Ballad of Sacco and Vanzetti" - Ennio Morricone e Joan Baez

di Giuseppe Errichiello

"Il delitto più atroce compiuto in questo secolo dalla giustizia umana".

Con questa lapidaria affermazione Franklin Delano Roosevelt commentò la sentenza di condanna a morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, anarchici italiani immigrati negli Stati Uniti agli inizi del XX Secolo, per un delitto da loro mai commesso.

Il 23 agosto 1927, alle ore 0,19 veniva giustiziato sulla sedia elettrica il pugliese Sacco. Alle 0,26 toccava al piemontese Vanzetti subire lo stesso destino.

Assassini per l'America, martiri per l'Europa (siamo negli anni Venti e il pericolo bolscevico è negli States recepito come una guerra santa da combattere ad ogni costo. Preventiva e repressiva), Sacco e Vanzetti sono stati celebrati da cantanti e registi. Anche ben prima del film testimonianza che Giuliano Montaldo diresse nel 1971 con l'interpretazione straordinaria di due tra gli attori italiani più sensibili alla denuncia sociale: Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volontè. Quest'ultimo premiato a Cannes proprio per il ruolo di Bartolomeo Vanzetti. Nel 1946-47 (ma uscì soltanto nel 1964), Woody Guthrie, il più famoso folksinger americano - padre riconosciuto della canzone di protesta a stelle e strisce - pubblicò "Ballads of Sacco e Vanzetti", un elpepi in cui celebrava il ricordo dei due italiani, simbolo dell'ingiustizia e del pregiudizio. Ma il grande pubblico ricorderà la storia di Sacco e Vanzetti per la pellicola di Montaldo e forse ancor di più per la sua colonna sonora, scritta a quattro mani da Ennio Morricone per la musica e da Joan Baez per testi.

"Voi restate nella nostra memoria con la vostra agonia che diventa vittoria": sono le parole di "Here's to you" che, insieme alla "Ballata per Sacco e Vanzetti", è entrata nel repertorio internazionale della canzone d'autore sollevando le coscienze negli Stati Uniti su un caso da molti dimenticato. Diventando così, in ogni parte del mondo, archetipo della canzone di denuncia. Ritmo incalzante, testi semplici e diretti, tessuto sonoro che non contiene la forma canzone, ma la avvolge. A tratti la insegue. Spesso la incontra. E ancora di più la lascia libera. Una nenia ripetuta. Un mantra in cui l'ossessiva ripetitività del testo sposa alla perfezione le immagini, senza sovrapporsi e tanto meno soccombere.

Sacco e Vanzetti è un prodotto illustre e felice di quel vero e proprio filone di cinema politico che si affermò in Italia alla fine degli anni Sessanta e proseguì nella prima metà del decennio successivo. Il film ne esemplifica la caratteristica migliore: l'efficace comunicazione di una precisa tesi attraverso una narrazione incisiva e vigorosa. Il film si ricollega alla tradizione del Neorealismo, nell'intreccio tra le immagini, la musica e le parole. Non fa sconti neanche nel commento sonoro, nella consapevolezza che si stanno processando le idee, forse il senso stesso della giustizia.

"...Contro di noi è la legge con la sua immensa forza e potere. Contro di noi è la legge!

La Polizia sa come fare di un uomo un colpevole od un innocente

Contro di noi è il potere della Polizia!

Le menzogne senza vergogna dette da alcuni uomini

saranno sempre ripagate in denari.

Contro di noi è il potere del denaro

Contro di noi è l'odio razziale ed il semplice fatto

Che siamo poveri".

La stessa giustizia che però trionfa quando, scrivendo al padre, gli ricorda:

"Mio caro padre, son carcerato

Non vergognarti di divulgare il mio reato

Crimine d'amore e fratellanza

E solo il silenzio è vergogna. Con me ho il mio amore, la mia innocenza, i lavoratori ed i poveri

Per tutto questo sono integro, forte e pieno di speranze.

Ribellione, rivoluzione non han bisogno di dollari,

Ma di immaginazione, sofferenza, luce ed amore e rispetto

Per ogni essere umano.

Non rubare mai, non uccidere mai, sei parte della forza e della vita...".

Facce diverse di una stessa medaglia. Meravigliosamente incorniciata ne "La Ballata di Sacco e Vanzetti".

Un'impostazione popolare così marcata fu anche la "causa" del grande successo internazionale del film, tanto che la sua visione negli Stati Uniti contribuì non poco a determinare la revisione del processo e la riabilitazione ufficiale di Sacco e Vanzetti nel 1977 da parte del governatore del Massachusetts, Dukakis.

"Mai vivendo l'intera esistenza avremmo potuto sperare di fare così tanto per la tolleranza, la giustizia, la mutua comprensione fra gli uomini". E' Vanzetti/Volontè che parla.

A volte ritornano.

Quando sembra che si siano persi nei meandri della storia.

Eppure sarebbe necessario...

Come un dovere.

## GIURISTI DIMENTICATI - Giuseppe Cimbali

Salvatore Miccio

Insigne giurista catanese nato nel 1858. Studiò Legge dapprima alla Regia Università di Napoli conseguendo poi la laurea presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ove ottenne la cattedra di Filosofia del diritto.

Vasta la sua produzione letteraria<sup>1</sup> diffusa anche all'estero, fu tenace assertore della dottrina rivoluzionaria di Nicola Spedalieri<sup>2</sup> la cui attrazione ne segnò il percorso intellettuale.

Il Cimbali era convinto che il diritto e la rivoluzione "non potevano, oltre quella civile, imporre una eguaglianza di fatto; non potevano sopprimere le diversità naturali" e riteneva giusta, se non doverosa, la lotta per l'affermazione del diritto ma, unicamente nei limiti dello stesso.

Ammetteva "il diritto alla rivoluzione quando, esauriti tutti i mezzi legali, non ci sia altro scampo per la rivendicazione del diritto". La rivoluzione, dunque, quale ultima ratio per l'affermazione del diritto.

In oltre non c'era "questione di socialismo, ma di socialità e questa si doveva svolgere sempre più nei limiti prefissati dal diritto (...) ed anche ridotto a movimento operaio, il socialismo doveva e poteva combattere a favore del proletariato ma né limiti del diritto, fuori del quale sarebbe stata follia o violenza delittuosa"<sup>3</sup>.

Sul punto di particolare interessante fu la "polemica" con il Turati per l'attualità del tema, le conseguenze pratiche che si riverberarono nel campo politico e le forti tensioni provocate in seno alla sinistra.

Il Turati, almeno quello dell'epoca della polemica, non anelava la rivoluzione o la forza del diritto, propugnava invece la rivoluzione o la forza senza il diritto, ed anche contro di esso se necessario. Sentiva il diritto come un peso, espressione della forza che si impone anche contro la legge, contro la ragione e la carità umana: "era violenza prima; ma, impostosi, si faceva chiamare diritto dai gonzi per far dimenticare le proprie origini violente".

Il Cimbali dissentiva profondamente da tale impostazione. Il diritto "è giudice e non ruffiano de' fatti, e che l'umanità poteva piegarsi solo a quegli adattamenti che erano conformi a giustizia e non anche a quelli, che erano imposti dalla violenza. A questi doveva ribellarsi, senz'altro"<sup>4</sup>. Non vedeva alternativa.

Sbocco naturale della "lotta" di pensiero tra i due eccelsi intellettuali fu il «materialismo storico»<sup>5</sup> ove l'uomo, con la sua spiritualità ha incidenze antitetico - in relazione alle posizioni dei due intellettuali - sul corso della storia a seconda dei valori e della valenza che gli si riconoscono.

- 1 Tra i saggi maggiori si ricordano: "La volontà umana in rapporto all'organismo naturale e giuridico" (1898); "Il diritto del più forte" (1902); "La morale e il diritto" (1898); "Ragione e libertà" (1912); "Concetto moderno del diritto naturale"; "La città terrena" (1906); "Rivoluzioni politiche e rivoluzioni sociali".
- 2 (1740 - 1795) filosofo. Autore "Dé diritti dell'Uomo" nel quale parlò dei diritti naturali dell'uomo e della sacralità dei principi di eguaglianza e libertà. In grande considerazione presso Pio VI.
- 3 G. Cimbali, "Per la storia del socialismo italiano", Roma, 1905.
- 4 cfr. ult. nota cit.
- 5 Siamo a pochi lustri dalla scomparsa di Marx ed in piena epoca di rivoluzioni e rivolte.

### ARRETRATI

Per ricevere i numeri arretrati su supporto informatico  
inviare una e-mail a: [antilogie@virgilio.it](mailto:antilogie@virgilio.it)